



Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Vittorio GIUSEPPONE	Presidente
- Cons. Nicola BONTEMPO	Componente
- 1° Ref. Laura D'AMBROSIO	Componente
- 1° Ref. Marco BONCOMPAGNI	Relatore

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO nella Camera di consiglio del 19 marzo 2013, il relatore 1° Ref. Marco Boncompagni.

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota prot. n. 3344/1.13.9 del 18 febbraio 2013, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Abetone in cui si domanda se il comune possa procedere alla stipula di un contratto di acquisto di terreni nell'anno 2013 alla luce del divieto imposto per l'anno 2013 dall'art. 12, comma 1quater, del d.l. n.98/2011, convertito dalla legge n.111/2011, come modificato dall'art.1,

comma 138, della legge n.228/2012, anche se tutti gli atti (stanziamento di bilancio, impegno di spesa), ad eccezione del contratto, sono stati perfezionati nel 2012.

CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge.

Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie.

In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonchè se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre occorre verificare se l'oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.

Nel caso in esame, questa Sezione ritiene che la richiesta sia inammissibile oggettivamente, poiché non presenta i connotati della generalità ed astrattezza e, comunque, i caratteri propri dell'attività consultiva, risolvendosi in una valutazione di natura amministrativa che investe una scelta comportamentale e, dunque, il modus operandi in concreto dell'ente. Inoltre la materia non rientra nel concetto di contabilità inteso quale complesso di disposizioni che regolano il sistema del bilancio ed i relativi equilibri, quali: acquisizione e gestione dei mezzi finanziari e patrimonio pubblico e, quindi, in particolare, disciplina dei bilanci, acquisizione delle entrate, organizzazione finanziaria e contabile, disciplina del patrimonio, gestione delle spese, indebitamento, rendicontazione e relativi controlli.

Occorre, pertanto, ribadire il principio in virtù del quale le richieste di parere debbono presentare il connotato della rilevanza generale e non possono essere funzionali all'adozione di specifici atti gestionali che rientrano nell'autonomo potere discrezionale dell'ente, volto all'adozione dei provvedimenti inerenti la gestione finanziaria ed amministrativa.

Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana- in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota prot. n.3344/1.13.9 del 18 febbraio 2013.

DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Abetone e al Presidente del relativo Consiglio.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 19 marzo 2013.

Il Presidente
f.to Vittorio GIUSEPPONE

L'Estensore
f.to 1 Ref. Marco BONCOMPAGNI

Depositata in Segreteria il 19 marzo 2013

p. Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Simona Croppi